



## SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

“Attività di ricerca su fitofagi emergenti e acari predatori del melo”

Modulo operativo 2023-2024

\*\*\*\*\*

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

e

l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università, 16, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, di seguito denominata per brevità anche “DAFNAE”, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

## PREMESSO CHE

- a. Con Delibera della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto “Attività di ricerca su fitofagi emergenti e acari predatori del melo”. Il progetto inizia nel 2023 con l’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- b. È stato altresì stabilito che tale Programma sia svolto in collaborazione tra la Regione del Veneto Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente;
- c. l’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo “opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L’Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo, ....” ai sensi dell’articolo 2 comma 1 “L’Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale”;
- d. L’Università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali...” (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
- e. Nell’ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite l’U.O. Fitosanitario– Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha verificato che la valutazione dell’impatto dei prodotti insetticidi ad ampio spettro d’azione rappresenta un aspetto fondamentale per la riduzione del rischio di pullulazione di fitofagi dannosi in un contesto di gestione integrata delle colture frutticole;
- f. Lo studio degli effetti dei prodotti insetticidi sull’andamento della popolazione degli antagonisti acari predatori Fitoseidi è fondamentale per la messa a punto di una strategia di difesa adeguata;
- g. La sempre maggiore diffusione di focolai di *Eriosoma lanigerum* in meleti del Veneto, nonostante la presenza del parassitoide antagonista *Aphelinus mali*, sta destando crescente preoccupazione;



91d0f356



- h. Tra i compiti istituzionali della Regione vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e internazionale.
- i. La Regione del Veneto e DAFNAE, concordano di attivare una collaborazione, volta a migliorare le conoscenze che riguardano sia l'impatto degli insetticidi nei confronti degli acari predatori Fitoseidi, sia l'andamento di popolazione di *Eriosoma lanigerum* e dei suoi antagonisti naturali nei meleti veneti, al fine di sviluppare nuove strategie di difesa applicabile alla frutticoltura.

#### VISTO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

La Regione ed il DAFNAE ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione per migliorare le conoscenze che riguardano sia l'impatto degli insetticidi nei confronti degli acari predatori Fitoseidi, sia l'andamento di popolazione di *Eriosoma lanigerum* e dei suoi antagonisti naturali nei meleti veneti, al fine di sviluppare nuove strategie di difesa applicabile alla frutticoltura.

La collaborazione tra la Regione e il DAFNAE nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### ART. 1 - Oggetto dell'Accordo

- 1) La Regione e DAFNAE si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto "Attività di ricerca su fitofagi emergenti e acari predatori del melo", come descritto nell'Allegato A della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- 2) Il presente Accordo riguarda l'attuazione del Modulo operativo 2023 – 2024 come descritto nel successivo art. 2;
- 3) L'aggiornamento del "Progetto", a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

#### ART. 2 – Programma di attività 2023-2024

Il Programma prevede, in sintesi, la realizzazione delle seguenti attività:

- Applicazione in campo di trattamenti insetticidi piretroidi singoli e ripetuti con valutazione degli effetti sulla popolazione di acari Fitoseidi mediante campionamento fogliare e analisi in laboratorio;
- Studio della fenologia e dell'andamento della popolazione di *Eriosoma lanigerum* presso meleti infestati mediante ispezioni visive, analisi di laboratorio su campioni di rametti, posizionamento di fasce con colla entomologica e trappole cromotropiche;
- Studio della presenza di antagonisti naturali ed eventuali predatori generalisti di *Eriosoma lanigerum*;
- Valutazione degli effetti di eventuali strategie di controllo biologico con lancio di antagonisti naturali e l'impiego di prodotti insetticidi per il contrasto di *Eriosoma lanigerum*;

Le parti si impegnano a verificare l'esecuzione dell'attività e l'avanzamento del Programma mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all'art. 3.

Spesa prevista: 43.000,00 euro.



91d0f356



### ART. 3 – Referenti del Progetto

- 1) Il responsabile per la Regione è il dott. Pietro Salvadori, direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
- 2) Il responsabile per l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente è il prof. Alberto Pozzebon;
- 3) L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e il DAFNAE prevede la costituzione di un apposito "Gruppo tecnico di coordinamento", composto dai rispettivi responsabili di Programma, e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell'attività e designati da ciascuno dei due enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del Programma, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione del programma ed eventualmente suggerire eventuali variazioni tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati.

### ART. 4 – Obblighi delle parti

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.
2. Il DAFNAE si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2, in particolare per le attività di laboratorio.
3. Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Programma per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
4. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

### ART. 5 – Durata

Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione del programma e ha la durata di due anni fino al 31/12/2024. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il gruppo tecnico di cui all'articolo 3.

### ART. 6 – Oneri

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Programma.

### ART. 7 - Rimborso delle spese sostenute

- 1) La Regione riconosce a DAFNAE un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
- 2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute da DAFNAE per l'attuazione del Modulo operativo 2023 e 2024 fino ad un massimo di **euro 43.000,00**.
- 3) DAFNAE presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 31/12/2024.
- 4) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.



91d0f356



**ART. 8 – Scambio dati ed elaborati scientifici**

- 1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento.
- 2) La relazione finale dovrà essere approvata dal Gruppo tecnico di coordinamento.

**ART. 9 - Utilizzo dei risultati**

- 1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione, saranno di proprietà di entrambe le parti.
- 2) La Regione e DAFNAE potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al DAFNAE e alla Deliberazione di Giunta n. del .
- 3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche, dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

**ART. 10 – Responsabilità**

- 1) Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
- 2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

**ART. 11 – Riservatezza**

- 1) La Regione e DAFNAE si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività;
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy).

**ART. 12 – Recesso**

- 1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
- 2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate da DAFNAE che dovranno essere comunque riconosciute.

**ART. 13 – Legge applicabile e controversie**

- 1) Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
- 2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
- 3) La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.
- 4) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.



91d0f356



**ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso**

- 1) Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
- 2) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. n. 131/86 e s.m.i..
- 3) Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE).

REGIONE DEL VENETO  
Direzione Agroambiente, Programmazione e  
Gestione ittica e faunistico-venatoria

---

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA  
Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti,  
Risorse naturali e Ambiente

---



91d0f356

